



Rag. Giuseppe Baldassari
Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro

Verbale n. 3 del 12/02/2025

Parere

relativo alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Accordo per il subentro completo nello svolgimento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Porto Azzurro da parte del Gestore di Ambito, RetiAmbiente S.p.A., a mezzo della Società Operativa Locale ESA S.p.A., a partire dal 01.03.2025.

In riferimento alla convenzione/accordo inviata per la richiesta di parere a questo Organo di controllo, rilevata la complessità e rilevanza economico finanziaria degli obiettivi illustrati in premessa che così sono descritti:

“Al fine di tale subentro, mediante il presente Accordo, sono da definire, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) Passaggio ad ESA S.p.A. del personale comunale con le tempistiche stabilite dal presente accordo;*
- b) Passaggio ad ESA S.p.A. dei cespiti di proprietà comunale strumentali al servizio e regolazione del valore di subentro;*
- c) Quantificazione e regolazione delle eventuali somme da conguagliare per il servizio fatturato da RetiAmbiente al Comune dal 01.01.2024 al 28.02.2025, in ragione dell'allocazione dei costi nel PEF tra Gestore e Comune.”*

Considerato

Che in riferimento ai agli aspetti indicati sub b) e sub c) vengono determinate clausole che, a parere dello scrivente, non consentono una determinazione quantitativa “precisa a puntuale” degli obblighi di natura economica finanziaria a carico del Comune di Porto Azzurro, tra le quali si riportano, per estratto, le seguenti:

Punto 2) (pagina 3 convenzione)

ESA S.p.A. si impegna a continuare ad utilizzare i contenitori in uso presso il Comune di Porto Azzurro alla data del 28.02.2025, la cui manutenzione dal 01.03.2025 competerà ad ESA S.p.A. medesima che si impegna, altresì, a risolvere le problematiche tecniche entro un breve arco temporale dalla relativa segnalazione massimo di tre giorni, fatto salvo il tempo necessario per il reperimento di eventuali componenti da sostituire. Il Comune di Porto Azzurro ed ESA provvederemo, in contraddittorio, a verificare l'effettivo stato manutentivo dei suddetti contenitori: gli eventuali oneri manutentivi non realizzati dal Comune di Porto Azzurro fino al 28.02.2025 saranno posti in essere

da ESA successivamente alla data di subentro di cui al punto 1) e scomputati dal valore di subentro determinato in via definitiva di cui al punto 5), ovvero concorreranno a determinare il valore del PEF di subentro;

Punto 5) (pagina 4 convenzione)

“ESA S.p.A., in relazione al subentro gestionale di cui al punto 1), si impegna ad entrare nella proprietà dei cespiti comunali strumentali al servizio, il cui elenco si riporta in **allegato A)** del presente Accordo, ed a riconoscere al Comune di Porto Azzurro il relativo valore di subentro. Tale valore di subentro è provvisoriamente quantificato in € 522.680,00, in relazione alle valutazioni già operate tra il Comune di Porto Azzurro ed ESA S.p.A. e inciderà sui costi di esercizio sulla base di quanto stabilito dal MTR di ARERA.

Una volta determinato in via definitiva, tra Comune di Porto Azzurro e ESA S.p.A., l'importo del valore di subentro sarà fatturato, maggiorato dell'IVA se dovuta, dal Comune di Porto Azzurro ad ESA S.p.A., che provvederà al suo pagamento con le seguenti modalità: 1/3 entro il 31.08.2025; 1/3 entro il 30.06.2026; 1/3 entro il 30.06.2027.

Fermo restando l'obbligo che ESA S.p.A. assume con la firma del presente Accordo di versare al Comune di Porto Azzurro il valore di subentro, come sopra determinato, ove il passaggio di proprietà di uno o più cespiti dal Comune ad ESA non fosse formalizzato entro il 28.02.2025, tale circostanza non potrà essere opponibile da parte del Comune di Porto Azzurro quale causa per differire il termine di cui al punto 1). **Il Comune di Porto Azzurro ed ESA provvederanno, in contraddittorio, a verificare l'effettivo stato manutentivo e di corretta revisione dei mezzi oggetto di trasferimento di cui all'Allegato A; gli eventuali oneri manutentivi e di revisione non realizzati dal Comune di Porto Azzurro fino al 28.02.2025 saranno posti in essere da ESA successivamente alla data di subentro di cui al punto 1) e scomputati dal valore di subentro determinato in via definitiva come sopra, ovvero concorreranno a determinare il valore del PEF di subentro.**

Punto 7) (pagina 5 convenzione)

“RetiAmbiente S.p.A. si impegna a quantificare, in contraddittorio con il Comune di Porto Azzurro, le eventuali somme da conguagliare per il servizio fatturato dal 01.01.2024 al 28.02.2025. Tale quantificazione dovrà avvenire entro il 30.04.2025 e l'importo risultante dovrà essere regolato entro il 30.06.2025.”

Punto 8) (pagina 5 convenzione)

Per quanto concerne i costi per la messa in sicurezza e adeguamento, dallo stato attuale di “minimale” ad ordinario (ai sensi del DM 2008), del centro di raccolta sito nel territorio comunale di Porto Azzurro, il Comune di Porto Azzurro, RetiAmbiente S.p.A. ed ESA S.p.A., prendono atto che tali costi dovranno essere recuperati in tariffa, quindi nel PEF di Porto Azzurro, applicando le regole stabilite da ARERA. Detti costi, qualora i Comuni elbani sottoscrivano l'accordo che qualifica “comprensoriali” tutti i centri di raccolta realizzati o realizzandi sul territorio elbano, potranno essere recuperati spalmandoli sui Piani Economici e Finanziari di tutti i comuni firmatari dell'accordo di “comprensorialità”. RetiAmbiente S.p.A. ed ESA S.p.A. si impegnano a richiedere in via prioritaria il finanziamento per gli interventi di cui sopra alla regione Toscana o ad altri canali di finanziamento che si dovessero rendere percorribili. Ove il Comune di Porto Azzurro ritenesse oneroso l'investimento, esitante dall'aggiornamento del progetto definitivo redatto da Esa S.p.A. e agli atti del Comune, potrà valutare, in fase di indirizzi per la predisposizione del progetto esecutivo, di limitare l'investimento alla realizzazione delle sole opere di adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto sopra esposto

Ritiene che possa procedersi alla sottoscrizione della convenzione/accordo solo dopo la definizione in maniera certa e definitiva, di quei rapporti economico patrimoniali fondamentali che determinano, di fatto, gli oneri economici e finanziari a carico dell'Ente nonché gli importi a favore dell'Ente e, in dettaglio,

- il valore dei beni ceduti alla società operativa locale Elbana Servizi ambientali;
- il valore delle manutenzione ai beni a cui si fa riferimento nella proposta di accordo che, certamente, non dovranno essere portati in diminuzione dell'importo definito dall'Ente,
- l'ammontare dei conguagli dovuti all'ente per il servizio relativo al periodo gennaio 2024 – febbraio 2025;
- le modalità di copertura (anche parziale) delle spese relative al centro di raccolta.

Per quanto sopra richiamato e considerato

Esprime

Parere negativo in ordine all'approvazione della proposta di delibera indicata in epigrafe.

Viareggio, 12 febbraio 2025

Il ~~Revisore~~ Unico dei Conti
(~~Reag. Giuseppe Baldassari~~)